

**Oggetto: Approvazione modifica (n. 1) al vigente REGOLAMENTO EDILIZIO.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso:

**che** con propria deliberazione n. 55 del 20.12.2020, esecutiva è stato approvato ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 1) e dell'Intesa 20 ottobre 2016, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, nonché delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1896/2017 e n. 669/2018, il nuovo Regolamento Edilizio, che disciplina l'attività edilizia nel Comune di San Giorgio in Bosco;

**che** secondo la L.R. 11/2004, e i relativi atti di indirizzo regionali, nonché secondo il D.P.R. 380/01 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il Regolamento Edilizio è divenuto un atto autonomo, non facente parte del Piano Regolatore Comunale (P.I. e PAT);

**che** nel periodo di vigenza del REC come sopra approvato, si è registrata una criticità operativa nella definizione di pergolato, recata dalla lett. a) del punto 20, dell'art. 3 rubricato: Definizioni Tecniche di Competenza comunale;

**che** è opportuno affinare la citata definizione di pergolato, al fine di dare migliore risposta ai cittadini e operatori del settore;

### ciò premesso;

**Ritenuto** di dover modificare la definizione di pergolato contenuta nell'art. 3 del vigente Regolamento edilizio;

**Visto** che la modifica del testo della lett. a), punto 20 dell'art. 3 del Regolamento Edilizio, è evidenziata dal seguente quadro di raffronto:

Testo vigente	Modifica - Testo proposto
a) pergolato – strutture da realizzarsi preferibilmente in contiguità all'abitazione principale (giardino e/o terrazzo) con altezza massima di ml. 2,60 e superficie non maggiore a mq. 30,00 (proiezione a terra del perimetro delle travature superiori orizzontali); distanza dai confini non inferiore a ml. 5,00 con possibilità di installare superiormente teli ombreggianti anche in pvc retrattili; distanze dal confine inferiori a ml. 5,00 sono ammesse solo mediante accordo convenzionale scritto tra ditte confinanti;	a) pergolato – strutture da realizzarsi preferibilmente in contiguità all'abitazione principale (giardino e/o terrazzo) con altezza massima di ml. 2,60 e superficie non maggiore a mq. 30,00 (proiezione a terra del perimetro delle travature superiori orizzontali, <b>fatti salvi gli aggetti e sporti non superiori a ml. 1,00</b> ); distanza dai confini non inferiore a ml. 5,00 con possibilità di installare superiormente teli ombreggianti anche in pvc retrattili; distanze dal confine inferiori a ml. 5,00 sono ammesse solo mediante accordo convenzionale scritto tra ditte confinanti;

**Dato atto** che la proposta di modifica è migliorativa della indicazione tipologica e costruttiva dei manufatti pertinenziali in parola, frequentemente caratterizzati da modesti sbalzi e sporti delle travi orizzontali che, opportunamente, se non superano lo sbalzo di ml.1,00, vanno esonerati dal computo del limite dimensionale di mq. 30.00;

**Visto** il Regolamento Edilizio aggiornato con la proposta modifica in precedenza descritta, predisposto dal Responsabile della 2^ Area, allegato sub A) alla presente proposta di deliberazione:

- aggiornato con la unica modifica dell'art. 3, punto 20, lett. a);
  - confermativo ed invariato degli altri articoli e disposizioni;
- e ritenuto di approvarlo;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**Dato atto** che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 39 del D. Lgs. 33/2013, il presente schema di provvedimento è stato pubblicato a far data dal 04.04.2023 sul sito Amministrazione Trasparente – Sezione Pianificazione e governo del territorio;

**Visto** l'art. 47 dello Statuto Comunale;

**Visti** gli allegati pareri resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

**Vista** la L.R. 11/2004 e succ. modifiche;

**Visto** il D.P.R. 380/01 e succ. modifiche;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche;

Con voti:

Presenti: n.

Favorevoli: n.

Astenuti: n.

Contrari: n.

## **DELIBERA**

- 1) **di approvare** ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la modifica (n. 1) al vigente Regolamento Edilizio, relativa alla definizione di pergolato recata dall'art. 3, punto 20, lett. a) che viene rinnovata come segue:
  - a. *pergolato – strutture da realizzarsi preferibilmente in contiguità all'abitazione principale (giardino e/o terrazzo) con altezza massima di ml. 2,60 e superficie non maggiore a mq. 30,00 (proiezione a terra del perimetro delle travature superiori orizzontali, fatti salvi gli aggetti e sporti non superiori a ml. 1,00); distanza dai confini non inferiore a ml. 5,00 con possibilità di installare superiormente teli ombreggianti anche in pvc retrattili; distanze dal confine inferiori a ml. 5,00 sono ammesse solo mediante accordo convenzionale scritto tra ditte confinanti;*
- 2) **di dare atto** che il testo del Regolamento Edilizio aggiornato con quanto in sub 1) disposto, è quello allegato sub A) alla presente deliberazione;
- 3) **di demandare** al competente responsabile del servizio l'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.